Assicurazione Impianti ed apparecchiature elettroniche

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Itas Mutua

Prodotto: "*Impianti ed apparecchiature elettroniche*"

Data di realizzazione: gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Valori ultimo bilancio d'esercizio 31 dicembre 2017 (in milioni di euro)	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Patrimonio netto	Requisito Patrimoniale di Solvibilità	Requisito Patrimoniale Minimo	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	Solvency ratio
	138	204	345	387	162	566	530	146%
Link sulla condizione finanziaria della Società (SFCR):	**https://www.gruppoitas.it/bilanci**							

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Impresa, è possibile estendere la copertura a particolari apparecchiature di norma escluse, quali, a titolo esemplificativo: impianti ed apparecchiature ad impiego mobile, conduttori esterni alle cose assicurate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio	L' Impresa indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate: 1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio; 2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
Inondazione, alluvione, allagamento	L' Impresa, a seguito di inondazione, alluvione, allagamento, anche se tali eventi sono causati da terremoto, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati.
Terremoto	L' Impresa, a seguito di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Maggiori costi	L' Impresa indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a : a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; b) applicazione di metodi di lavoro alternativi; c) prestazioni di servizi da terzi.
Supporto dati	L' Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il

	riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata con la frequenza indicata nella scheda di polizza, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.
Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile	L' Impresa assicura gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che: - per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza; - tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione; - il loro trasporto sia necessario e in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato e indicata in polizza. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati. La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che: - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; - gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate; - gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.
Conduttori esterni alle cose assicurate	- La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Che cosa NON è assicurato?

Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio	L' Impresa non risponde dei danni: - di inondazione o frana; - di qualsiasi tipo dovuti a e/o causati da furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, scippo, rapina, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi; - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Inondazione, alluvione, allagamento	Sono esclusi i danni: - di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati agli enti assicurati anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni; - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; - a cose mobili all'aperto; - a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica e quanto in essi contenuto.
Terremoto	Sono esclusi i danni ai capannoni pressostatici, alle tensostrutture, alle tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica ed al loro contenuto.
Maggiori costi	L' Impresa non risponde dei maggiori costi dovuti a : - limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato; distrutto o sottratto; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato; distrutto o sottratto;

	- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato in partita - danni ai supporti di dati; - ricostruzione di dati e programmi danneggiati,. distrutti o sottratti.
Supporto dati	Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile	Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati. La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che: - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; - gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate; - gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.
Conduttori esterni alle cose assicurate	Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi: Garanzia "Maggiori costi": il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare all' Impresa i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse all' Impresa entro 48 ore dalla data del sinistro, l' Impresa non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica. Garanzia "Supporto dati": a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare all' Impresa ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o fax.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l' Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	L' Impresa, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.

Quando e come devo pagare?

Premio	Regolazione del premio Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, è anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor

	durata del contratto. Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all' Impresa. I mezzi di pagamento previsti dall' Impresa sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Rimborso	- È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell' Impresa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto alle imprese che intendono tutelarsi per i rischi relativi a impianti ed apparecchiature elettroniche

Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,94% (al 31.12.2017).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In particolare, l'aliquota applicata alle singole sezioni è pari al 21,25%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.